



**Associazione Svizzera
per Sistemi di Qualità
e di Management (SQS)**

Statuto

della

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)

Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)

(di seguito «Associazione» oppure «SQS»)

Con sede a Zollikofen

Ai fini di una migliore leggibilità, per tutte le funzioni professionali è stata scelta la forma maschile; tutte le informazioni si riferiscono a membri di tutti i sessi.



Statuto del 7 giugno 2023

I. NOME, SEDE, SCOPO	
Articolo 1 – Nome e sede	03
Articolo 2 – Scopo	03
II. APPARTENENZA	
Articolo 3 – Appartenenza	04
III. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	
Articolo 4 – Gli Organi di SQS	04
A. L'ASSEMBLEA GENERALE	
Articolo 5 – Poteri	05
Articolo 6 – Convocazione e ordine del giorno	05
Articolo 7 – Presidenza e verbali	05
Articolo 8 – Diritto di voto e rappresentanza	05
Articolo 9 – Delibere	06
B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 10 – Compiti	06
Articolo 11 – Numero e durata del mandato	06
Articolo 12 – Organizzazione	07
Articolo 13 – Delibere e verbali	07
Articolo 14 – Riunioni	07
Articolo 15 – Diritto di informazione e di ispezione	07
C. I COMITATI	
Articolo 16 – Comitati	08
D. LA DIREZIONE	
Articolo 17 – Direzione	08
E. LA COMMISSIONE DI CONTROLLO	
Articolo 18 – Commissione di Controllo	08
F. I REVISORI	
Articolo 19 – Revisori	09
IV. OBBLIGO DI FEDELTA'	
Articolo 20 – Fedeltà ed obblighi di diligenza	09
V. ESERCIZIO FINANZIARIO, CONTABILITÀ, FONDI, PASSIVO, LIQUIDAZIONE	
Articolo 21 – Esercizio finanziario	10
Articolo 22 - Contabilità e destinazione degli utili	10
Articolo 23 – Responsabilità	10
Articolo 24 – Mezzi finanziari	10
Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione	10
VI. COMUNICAZIONI	
Articolo 26 - Comunicazioni dell'Associazione ai suoi membri	11
VII. REGISTRO DEI MEMBRI	
Articolo 27 – Registro dei membri	11

I. NOME, SEDE, SCOPO

Articolo 1 – Nome e sede

Con il nome

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)

Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)

è costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice Civile svizzero (di seguito denominato «CCS»)

- ¹ La sede legale dell'Associazione è a Zollikofen, nel Cantone di Berna
- ² La durata dell'Associazione è indeterminata.
- ³ L'Associazione è iscritta nel registro di commercio.

Articolo 2 – Scopo

- ¹ SQS promuove il mercato economico svizzero e le prestazioni dell'economia svizzera attraverso la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei processi e dei servizi, nonché attraverso la formazione e la responsabilizzazione degli operatori economici. Inoltre, ne rappresenta gli interessi nei confronti della politica e delle autorità.
- ² SQS offre servizi indipendenti di audit, valutazione, ispezione, verifica e certificazione nei settori regolamentati e non. Grazie agli accreditamenti ed alle qualifiche come organismo di valutazione della conformità, nonché alle partnership internazionali, garantisce il massimo riconoscimento possibile dei propri certificati e delle proprie valutazioni.
- ³ SQS promuove l'economia fornendo servizi nel campo della gestione aziendale sostenibile.
- ⁴ Per realizzare i propri obiettivi, SQS può:
 - a. aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare in altre società o associazioni in Svizzera e all'estero;
 - b. acquisire, detenere, gestire, utilizzare e vendere beni immobili e diritti di proprietà immateriale in Svizzera e all'estero;
 - c. esercitare tutte le altre attività che appaiono idonee a promuovere lo scopo dell'Associazione.
- ⁵ SQS punta all'indipendenza finanziaria e investe gli eventuali proventi di esercizio per il perseguimento del proprio scopo. L'Associazione non ha scopo di lucro.

II. APPARTENENZA

Articolo 3 – Appartenenza

- ¹ I membri SQS possono essere:
- a. Associazioni economiche, industriali e professionali;
 - b. Altre organizzazioni, istituzioni e società pubbliche e private senza scopo di lucro che si riconoscono negli obiettivi di SQS;
 - c. Privati con esperienza nei settori della qualità e dei sistemi di gestione, nonché della gestione aziendale sostenibile;
- con sede o domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in un altro Paese in cui SQS è attiva.
- ² La decisione di ammissione di un membro spetta in via definitiva al Consiglio di Amministrazione. Il respingimento non comporta l'obbligo di motivazione.
- ³ I membri possono dimettersi alla fine dell'anno solare con un preavviso di tre mesi. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (è sufficiente l'e-mail)
- ⁴ Se un membro non si identifica più con gli obiettivi di SQS, il Consiglio di Amministrazione può espellerlo. Il membro espulso ha il diritto di presentare ricorso alla successiva Assemblea Generale
- ⁵ I membri contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nell'ambito delle loro possibilità
- ⁶ I membri sono tenuti ad informare il Presidente qualora vengano a conoscenza di fatti che possono mettere in discussione l'indipendenza o l'imparzialità di SQS o che possono indicare conflitti di interesse o discriminazioni nei confronti dei singoli clienti

III. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Gli Organi di SQS

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il/i Comitato/i;
- d. la Direzione;
- e. la Commissione di Controllo;
- f. i revisori.

A. L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 5 – Poteri

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue funzioni comprendono:

- ¹ la modifica dello Statuto;
- ² l'elezione e la revoca del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- ³ l'elezione e la revoca dei revisori;
- ⁴ l'elezione e la revoca dei membri della Commissione di Controllo;
- ⁵ l'approvazione dei conti annuali;
- ⁶ le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e delle altre persone incaricate della gestione dell'Associazione;
- ⁷ decisioni di ricorso sulle delibere di esclusione del Consiglio di Amministrazione (art. 10, comma 2, comma 6)
- ⁸ la liquidazione dell'Associazione; nonché
- ⁹ le delibere su questioni che sono ad esso riservate dalla legge o dallo Statuto o che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Convocazione e ordine del giorno

- ¹ L'Assemblea Generale ordinaria si tiene ogni anno. Le assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente in conformità con degli Statuti e secondo le necessità.
- ² L'Assemblea Generale è convocata su ordine del Presidente almeno 20 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da discutere e dell'ordine del giorno. La convocazione avverrà per iscritto o per posta elettronica all'ultimo indirizzo comunicato dal membro.
- ³ La convocazione dell'Assemblea Generale può essere richiesta anche dal 10% dei membri. La convocazione deve essere richiesta per iscritto, indicando l'oggetto della riunione e le relative proposte.
- ⁴ Ogni membro può presentare per iscritto al Presidente, entro e non oltre 10 giorni prima della data dell'Assemblea Generale, proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
- ⁵ Non è possibile presentare proposte relative a questioni che non siano state debitamente annunciate, ad eccezione delle proposte di convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria.
- ⁶ L'Assemblea Generale può essere tenuta in remoto e/o il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la partecipazione in remoto ad un'Assemblea Generale organizzata in presenza. Il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire la possibilità di comunicare con i membri che partecipano in remoto e la corretta registrazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni.

Articolo 7 – Presidenza e verbali

- ¹ Il Presidente presiede l'Assemblea Generale e nomina il Segretario, che non deve necessariamente essere membro. In caso di impedimento del Presidente, ne assume la presidenza un altro membro designato dal Consiglio di Amministrazione.
- ² Il Segretario annota a verbale le decisioni e i risultati delle elezioni. Il verbale riporta il numero dei membri rappresentati, le richieste di informazioni e le risposte fornite e tutte le dichiarazioni rese a verbale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. I membri hanno il diritto di prendere visione del verbale.

Articolo 8 – Diritto di voto e rappresentanza

- ¹ Ogni membro ha diritto ad un voto.
- ² Ogni membro può partecipare all'Assemblea Generale di persona o farsi rappresentare da un altro membro. Il rappresentante deve presentare delega scritta.

Articolo 9 – Delibere

- ¹ L'Assemblea Generale delibera e procede alle elezioni a maggioranza semplice dei voti rappresentati, a meno che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente. Il voto del Presidente dell'Assemblea Generale è decisivo
- ² Qualsiasi modifica dello scopo dell'Associazione richiede una delibera dell'Assemblea Generale dei membri approvata da almeno tre quarti dei voti rappresentati.
- ³ La liquidazione dell'Associazione richiede l'approvazione di tre quarti di tutti i membri. Qualsiasi modifica nella distribuzione dei proventi della liquidazione richiede il consenso di tutti i membri.
- ⁴ Le delibere dell'Assemblea Generale possono essere messe per iscritto, a meno che il 10% dei membri non richieda la convocazione di un'Assemblea Generale 10 giorni dopo il ricevimento dei documenti. L'Associazione invierà i risultati delle votazioni ai membri almeno 20 giorni prima della data di fine delle stesse.

B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 – Compiti

- ¹ Il Consiglio di Amministrazione può prendere decisioni su tutte le questioni che non sono riservate all'Assemblea Generale dei membri per legge o per Statuto.
- ² Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 1. definire l'organizzazione e approvare la strategia, la gestione del rischio, il regolamento aziendale e le altre norme necessarie per l'esercizio dell'attività;
 2. supervisionare la gestione, ricevendo relazioni periodiche sull'andamento generale dell'Associazione e verificando la relazione dei revisori;
 3. definire gli standard contabili, finanziari e di controllo dei rischi, della pianificazione finanziaria e della tenuta dei libri contabili;
 4. approvare la relazione annuale, preparare l'Assemblea Generale e attuare le sue delibere;
 5. assicurare la pianificazione della successione per il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e gli altri Organi dell'Associazione;
 6. decidere riguardo ammissione ed esclusione dei membri;
 7. nomina ed esclusione dei membri onorari;
 8. nomina e destituzione del Direttore;
 9. nomina e destituzione dei membri del/i Comitato/i;
 10. regolamentazione dei poteri di firma e di rappresentanza;
 11. con il Direttore, rappresentare l'Associazione.
- ³ Il Consiglio di Amministrazione delega la gestione operativa degli affari dell'Associazione alla Direzione ed emana i regolamenti necessari.

Articolo 11 – Numero e durata del mandato

- ¹ Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 3 persone che non devono essere necessariamente membri dell'Associazione. Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione in virtù della sua carica.
- ² Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti individualmente dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni che inizia dalla data di elezione e termina all'Assemblea Generale ordinaria del secondo anno successivo all'elezione. L'elezione o la rielezione è possibile fino al compimento del 67° anno di età, salvo diversa decisione dell'Assemblea Generale.

Articolo 12 – Organizzazione

- ¹ Il Consiglio di Amministrazione si autocostruisce e può nominare uno o più vicepresidenti tra i suoi membri.
- ² Se la carica di Presidente è vacante, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente tra i suoi membri per il resto del mandato.
- ³ Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Segretario, che non deve essere necessariamente un membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Delibere e verbali

- ¹ Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- ² Le delibere possono essere messe per iscritto o per via elettronica, a meno che un membro non richieda una discussione verbale.
- ³ Le delibere e gli atti devono essere verbalizzati e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 – Riunioni

- ¹ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente. Ogni membro del Consiglio esecutivo può chiedere al Presidente di indire una riunione senza preavviso, indicandone i motivi.
- ² L'avviso di convocazione deve riportare gli argomenti da discutere e le proposte del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- ³ Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- ⁴ Un membro può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di persona, per telefono o mediante altri mezzi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i membri che partecipano alla riunione, di persona, per telefono o mediante altri mezzi di comunicazione, siano in grado di comunicare tra loro. Un membro che partecipa alle riunioni in questo modo sarà considerato presente e la sua presenza sarà conteggiata ai fini del requisito minimo di presenza.
- ⁵ Il Consiglio di Amministrazione può invitare i membri della Direzione e altre persone a partecipare alle riunioni.

Articolo 15 – Diritto di informazione e di ispezione

- ¹ Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può chiedere informazioni su tutte le questioni riguardanti l'Associazione e le affiliate.
- ² Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e le persone incaricate della gestione devono fornire informazioni durante le riunioni.
- ³ Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può chiedere alle persone incaricate della gestione informazioni sull'andamento degli affari e, con l'autorizzazione del Presidente, anche in merito a singole operazioni.
- ⁴ Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle funzioni assegnate, può chiedere al Presidente di fornirgli libri e registri. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente neghi la richiesta di informazioni, audizioni o ispezioni.
- ⁵ Restano riservati i regolamenti o le delibere del Consiglio di Amministrazione che prevedono il diritto all'informazione e all'ispezione del Consiglio di Amministrazione.

C. I COMITATI

Articolo 16 – Comitati

- ¹ Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati per promuovere i contatti con il mondo dell'economia, dell'amministrazione, della politica o della scienza e di lavorare su temi specifici.
- ² I Comitati possono essere composti da membri e/o da esperti esterni, a seconda delle necessità.
- ³ Il Consiglio di Amministrazione disciplina le attività dei Comitati in un regolamento e ne stabilisce la remunerazione. Il mandato di un membro del Comitato termina al compimento del 69° anno di età.

D. LA DIREZIONE

Articolo 17 – Direzione

- ¹ La Direzione è composta da un Presidente e da almeno altre 3 persone che non devono essere necessariamente membri dell'Associazione.
- ² La Direzione, sotto la guida del suo Presidente, è responsabile della gestione operativa dell'Associazione e delle affiliate.
- ³ La Direzione adotta tutte le misure necessarie per realizzare lo scopo dell'Associazione, gestire le attività operative, sviluppare la strategia adottata dal Consiglio di Amministrazione e garantire l'implementazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
- ⁴ La Direzione è responsabile della custodia e della conservazione del registro dei membri.
- ⁵ La Direzione rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e garantisce la comunicazione con i membri su aspetti specifici e sugli affari dell'Associazione.
- ⁶ Gli altri compiti e poteri della Direzione sono definiti nel Regolamento.

E. LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Articolo 18 – Commissione di Controllo

- ¹ La Commissione di Controllo è composta da 3 persone che non devono necessariamente essere membri di SQS. I membri della Commissione di Controllo devono essere indipendenti e non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione o di un Comitato.
- ² I membri della Commissione di Controllo vengono eletti individualmente dall'Assemblea Generale per un mandato di 2 anni, che inizia il giorno dell'elezione e termina in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria del secondo anno successivo all'elezione. Salvo diversa decisione dell'Assemblea Generale, l'elezione o la rielezione è possibile fino al compimento del 67° anno di età.
- ³ La Commissione di Controllo si costituisce da sola.
- ⁴ La Commissione di Controllo si pronuncia sulle controversie tra i clienti e SQS in relazione ai servizi normativi di SQS e indaga, per conto del Consiglio di Amministrazione, sulle eventuali violazioni all'indipendenza o all'imparzialità di SQS, e sui conflitti di interesse e sulla discriminazione delle richieste dei clienti.
- ⁵ La Commissione di Controllo può richiedere informazioni e consultare registri e documenti a tutte le persone incaricate della gestione e a tutti gli Organi dell'Associazione, nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento del proprio incarico.
- ⁶ La Commissione di Controllo deve rendere conto annualmente all'Assemblea Generale delle proprie attività.
- ⁷ Le procedure che la Commissione di Controllo deve seguire sono stabilite in un regolamento che deve essere approvato dalla Commissione di Controllo e dal Consiglio di Amministrazione.

F. I REVISORI

Articolo 19 – Revisori

- ¹ Qualora SQS sia tenuta ad effettuare una revisione ordinaria ai sensi dell'art. 69b del CCS, l'Assemblea Generale dei membri eleggerà come revisore un organo di revisione sottoposto a vigilanza statale o un esperto di revisione abilitato ai sensi della legge sulla vigilanza dei revisori del 16 dicembre 2005. L'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'art. 728 CO. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge (art. 728a segg. CO).
- ² Se non sussistono i requisiti per una revisione ordinaria, l'Assemblea Generale eleggerà come revisore un organo di revisione accreditato ai sensi delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei revisori del 16 dicembre 2005 per effettuare una revisione limitata dei conti annuali. L'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'art. 729 CO. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge (art. 729a segg. CO).
- ³ I revisori dei conti vengono eletti soltanto per la durata di un esercizio finanziario. Il loro mandato inizia il giorno della loro elezione e termina alla prima Assemblea Generale ordinaria successiva. Ne è possibile la rielezione.

IV. OBBLIGO DI FEDELTÀ

Articolo 20 – Fedeltà ed obblighi di diligenza

- ¹ Gli Organi direttivi, il Direttore e le terze parti coinvolte nella gestione devono adempiere ai loro doveri con la massima diligenza e tutelare gli interessi di SQS in buona fede.
- ² Devono mantenere il segreto professionale e astenersi da qualsiasi azione che possa pregiudicare gli interessi di SQS. In particolare, non possono intraprendere alcuna attività che possa essere di particolare vantaggio per loro e che possa compromettere lo scopo dell'Associazione.
- ³ Le attività concorrenziali sono consentite solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

V. ESERCIZIO FINANZIARIO, CONTABILITÀ, FONDI, PASSIVO, LIQUIDAZIONE

Articolo 21 – Esercizio finanziario

¹ L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 22 - Contabilità e destinazione degli utili

¹ Il rendiconto annuale, che comprende il conto economico, il bilancio e l'allegato, deve essere redatto conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare dell'articolo 957 segg CO, e secondo i principi della corretta contabilità.

² L'utile d'esercizio deve essere assegnato in primo luogo alle riserve conformemente alle disposizioni di legge. L'utile di bilancio è utilizzato dal Consiglio di Amministrazione in funzione dello scopo dell'Associazione. I membri non hanno diritto ad alcuna distribuzione dell'utile di bilancio.

Articolo 23 – Responsabilità

¹ Solo il patrimonio dell'Associazione risponde delle passività dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Articolo 24 – Mezzi finanziari

¹ L'Associazione finanzia le proprie attività con le entrate generate dai servizi di revisione, valutazione, ispezione, verifica e certificazione che fornisce e dalle attività di formazione.

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

¹ La liquidazione di SQS è decisa dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 5 comma 8. Se non vengono designati appositi liquidatori, la liquidazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

² Il ricavato della liquidazione deve essere utilizzato per finalità conformi allo scopo dell'Associazione; i membri non hanno diritto alla distribuzione del ricavato della liquidazione.

VI. COMUNICAZIONI

Articolo 26 - Comunicazioni dell'Associazione ai suoi membri

¹ Le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione o della Direzione ai membri vengono inviate per lettera o per posta elettronica all'ultimo indirizzo comunicato dal membro.

VII. REGISTRO DEI MEMBRI

Articolo 27 – Registro dei membri

- ¹ L'Associazione tiene un registro dei membri nel quale i membri sono iscritti con il loro nome e cognome o con la loro ragione sociale e l'indirizzo.
- ² Il registro è tenuto in modo da poter essere consultato in qualsiasi momento in Svizzera.
- ³ L'Associazione conserva le informazioni relative a ciascun membro e gli eventuali documenti giustificativi per un periodo di cinque anni dalla cancellazione del membro dal registro.

Approvato dall'Assemblea fondatrice del 3 giugno 1983 a Berna.

Rivisto il 24 maggio 1985, il 10 settembre 1987, il 3 settembre 1992, il 1° ottobre 1993, il 20 ottobre 1994, il 27 ottobre 1998, il 3 aprile 2001, il 5 maggio 2011 e il 7 giugno 2023.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 2023.

Zollikofen, 7 giugno 2023

Il Presidente:



Andrea Grisard



**Associazione Svizzera
per Sistemi di Qualità
e di Management (SQS)**

Bernstrasse 103
3052 Zollikofen
Svizzera

T +41 58 710 35 35
F +41 58 710 35 45

www.sqs.ch

